CAMERA DEI DEPUTATI N. 3725

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 ottobre 1971 (*Stampato n. **169***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI-AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Modifica dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, concernente modificazioni alla legge di ordinamento della Guardia di finanza

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 ottobre 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I numeri 2 e 3 dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, sono sostituiti dal seguente:

« 2) i marescialli ed i brigadieri delle categorie del congedo della Guardia di finanza che siano provvisti del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che contino dieci anni di servizio da sottufficiale della Guardia di finanza ».

Il numero 4 del citato articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915 assume il numero 3.